

**PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027**

Avviso pubblico

Mi15 - Spazi e servizi per Milano a 15 minuti

Allegato 4.4:

Dichiarazione in applicazione dell’art. 6, comma 2 D.L. 78/2010 e s.m.i. e sul titolare effettivo

MI1.1.3.1.a: Milano a 15 minuti - Economia Urbana

CUP: B45C23000270007



**OGGETTO:** **PN METRO PLUS, Progetto MI1.1.3.1.a - Milano a 15 minuti – Economia urbana – Avviso pubblico “Mi15 - SPAZI E SERVIZI PER MILANO A 15 MINUTI” per la realizzazione del Progetto “*[Titolo]*”**

Il/la sottoscritto/a *[Nome e Cognome del firmatario]*, nato/a a *[Comune, Provincia]*, il *[Data]*, residente a *[Comune, Provincia]*, Via *[Indirizzo, comprensivo di CAP]*, in qualità di:

legale rappresentante

altro soggetto con poteri di firma

dell’impresa *[Denominazione]* CF/P.IVA *[inserire entrambi, se diversi]*,e-mail *[inserire]*, PEC *[inserire]*

con sede legale in ­­­­­­Via *[Indirizzo, comprensivo di CAP]* - *[Comune, Provincia]* e sede operativa in ­­­­­­Via *[Indirizzo, comprensivo di CAP]* - *[Comune, Provincia]*

consapevole della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

**DICHIARA**

* che l’Ente (**si veda l’allegata nota esplicativa 1)**:

ha ottemperato a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del Decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010;

xxxX

rientra nella tipologia degli enti esonerati dal rispetto della norma;

* che il/i titolare/i effettivo/i dell’impresa rappresentata è/sono (**si veda l’allegata nota esplicativa 2**):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome |  | Cognome |  |
| Luogo di nascita |  | Data di nascita |  |
| Comune di residenza |  | Indirizzo di residenza |  |
| Codice fiscale |  | Nazionalità |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome |  | Cognome |  |
| Luogo di nascita |  | Data di nascita |  |
| Comune di residenza |  | Indirizzo di residenza |  |
| Codice fiscale |  | Nazionalità |  |

*Compilare una tabella per ogni titolare effettivo, aggiungendo altre tabelle se necessario*

**Allegare obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i se diverso/i dal rappresentante legale.**

*Luogo e Data*

*Sottoscritto con firma digitale*

**Per il Soggetto destinatario dell’agevolazione**

Il legale rappresentante o altro soggetto con poteri di firma

**IMPORTANTE:**

**RICORDATE DI FIRMARE DIGITALMENTE LA DOMANDA E GLI ALLEGATI**

**Nota esplicativa (1)**

Il decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, all'articolo 6, comma 2, stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità dei predetti enti, è onorifica e può dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute; qualora siano già previsti, gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dall’articolato di legge non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze (resta salva, per quanto di competenza statale, l'eventuale devoluzione del 5 per mille del gettito dell'IRPEF).

La norma non si applica ad un insieme di enti, così riassumibile:

1. enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999[[1]](#footnote-1);
2. Amministrazioni pubbliche, previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001[[2]](#footnote-2);
3. Università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati;
4. Camere di commercio;
5. enti del servizio sanitario nazionale;
6. enti indicati nella tabella C della legge finanziaria;
7. enti previdenziali ed assistenziali nazionali;
8. ONLUS;
9. associazioni di promozione sociale[[3]](#footnote-3);
10. enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante;
11. società.

**Nota esplicativa (2)**

***Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (1)***

*(ex art. 20 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007) [[4]](#footnote-4)*

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui l’ente sia una società di capitali:
3. *costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale dell’ente, detenuta da una persona fisica;*
4. *costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale dell’ente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*
5. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
6. *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
7. *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
8. *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*
9. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
10. *i fondatori, ove in vita;*
11. *i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
12. *i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.*
13. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
14. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo (nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo).

1. Art.1: “Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.50, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Art. 1, comma 2: “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300” [↑](#footnote-ref-2)
3. D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, art. 35, comma 1: “Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.” Comma 2: “Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.” Comma 5: “La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.” [↑](#footnote-ref-3)
4. Articolo così modificato dal D.lgs. 25 n. 90 del maggio 2017 e successivamente dal D.lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019. [↑](#footnote-ref-4)